



CITTA' di GARLASCO  
Provincia di Pavia

**AREA FINANZIARIA**  
*Servizio Gestione Risorse Umane*

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO  
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE  
AUTONOMA**

(Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, artt. 46, 76 e 77 del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, artt. 21 e 22 legge n. 69 del 18/6/2009)



## ***Indice***

- Art. 1 – Contenuto del regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi
- Art. 3 – Programmazione degli incarichi
- Art. 4 – Limiti di spesa
- Art. 5 – Procedure di affidamento
- Art. 6 – Pubblicità degli incarichi e anagrafe delle prestazioni
- Art. 7 – Responsabilità
- Art. 8 – Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti
- Art. 9 – Estensione
- Art. 10 – Esclusioni
- Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 1

**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO e AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., articoli:

- 48 *competenze delle giunte*, comma 3,
- 89 *fonti*,
- 110 *incarichi a contratto*, comma 6;

ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., articolo:

- 7 *gestione delle risorse umane*, commi 6, 6 bis e 6 ter (legge n. 248 del 4/8/2006), come modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008;

ai sensi della Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), articolo:

- 3 *Disposizioni in materia di pubblico impiego*, commi 54, 55, 56 e 57 come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008;

ai sensi della Legge n. 69 del 18/6/2009, articoli:

- 21 *Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale*, comma 2;
- 22 *Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane*, comma 2

**disciplina**

l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione

***di incarichi di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.***

2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 26/3/2009.

Art. 2

**PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio Comunale oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

- c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.  
Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
- d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal Capo Area cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Capo Area che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.
6. In caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

### Art. 3

#### **PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – comma 55 – della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – comma 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 *Altri allegati al bilancio di previsione* del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel Bilancio Preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 *Struttura del bilancio* comma 7, 170 *Relazione previsionale e*

*programmatica*, comma 3 e 171 *Bilancio pluriennale*, comma 3, del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31 del 15/4/2008.

#### *Art. 4*

### **LIMITI DI SPESA**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione esterna è fissato nel bilancio preventivo (art. 46, comma 3, D.L. n 112 del 25/6/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008).

#### *Art. 5*

### **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Capo Area competente, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro, al netto dell'IVA e oneri di legge, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria.

Quelli compresi da 0,00 (zero) euro a 206.000,00, al netto dell'IVA e oneri di legge, dovranno essere preceduti da procedure selettive di natura concorsuale.

Il bando di concorso per l'affidamento dell'incarico dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata, il luogo e il compenso della collaborazione;
- il possesso dei requisiti culturali e professionali di cui al precedente art. 2, comma 3;
- modalità e criteri di affidamento dell'incarico.

Detto bando dovrà essere pubblicizzato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale.

L'affidamento diretto è consentito soltanto nelle seguenti particolari circostanze:

- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale non dipendenti da cause dell'Amministrazione Comunale.

4. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo nel medesimo anno allo stesso soggetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge n. 69 del 18/6/2009.

*Art. 6*

***PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI e ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI***

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.  
La pubblicazione rende efficace il contratto (art. 3, comma 18, Legge n. 244 del 24/12/2007).  
In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale (art. 3, comma 54, Legge n. 244 del 24/12/2007).
2. Ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 412 del 30/12/1991 che ha istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.  
Il mancato adempimento da parte delle Amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.  
L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001.

*Art. 7*

***RESPONSABILITA'***

- 1 L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (art. 3, comma 56, della Legge n. 244 del 24/12/2007 – finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112 del 25/6/2008 convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008).
- 2 Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori autonomi subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Capo Area che ha stipulato i contratti (dall'art. 46, comma 1, del D.L. n. 112 del 25/6/2008 convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008).

*Art. 8*

***CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI***

1. Gli atti di spesa per l'affidamento degli incarichi sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione.

2. Gli atti di spesa di importo superiore a € 5.000,00, al netto dell'IVA e oneri di legge, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti (art. 1, comma 42, Legge 30/12/2004, n. 311 e art. 1, comma 173, Legge 27/12/2005, n. 266) secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima (deliberazione Corte dei Conti n. 4/Aut/2006 del 17/2/2006).
3. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

*Art. 9*  
**ESTENSIONE**

1. Le Società in House debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a € 20.000,00, al netto di IVA e oneri di legge, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

*Art. 10*  
**ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
  - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli articoli 90 *progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici* e 91 *procedure di affidamento* del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 *Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture*, come modificato dal D.Lgs. n. 113 del 31/7/2007 *Disposizioni correttive ed integrative* e dal D.Lgs. 152/2008 (3° decreto correttivo codice dei contratti), secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2005)  
*“42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.”*
  - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati (ad esempio: l'affidamento dell'incarico al medico competente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 con la specializzazione in medicina del lavoro; l'affidamento dell'incarico di Direttore Sanitario del Servizio Trasporto e Soccorso Sanitario Urgente (S.S.U.Em 118);
  - c) gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008);

- d) gli incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio (Legge n. 818 del 7/12/1984);
  - e) gli incarichi di attuazione delle normative in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. n. 293 del 6/11/2002);
  - f) gli incarichi di rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti (D.M. n. 203 del 8/5/2003);
  - g) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
  - h) l'affidamento di incarichi per la formazione del personale dipendente;
- I i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 11

***ENTRATA IN VIGORE***

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento.

***Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 19/11/2009***